

Un'occasione perduta

La riforma di un istituto come quello della legittima difesa avrebbe dovuto essere meno condizionata da compromessi e svincolata dall'ipocrisia buonista. La riforma è di scarsa portata e determina problemi ulteriori, come l'interpretazione della desistenza. Il giudizio del consulente legale di Armi e Tiro

■ di Gabriele Bordoni

Mi trovo francamente in difficoltà a commentare una legge molto discussa e di forte impatto sociale diretto quale deve considerarsi quella recente in tema di legittima difesa. Del resto, questa tendenza a modificare o sovvertire (spesso soltanto all'apparenza) istituti radicati nell'ordinamento, recanti un sedimentato ampio di giurisprudenza e dottrina, non mi pare condivisibile, specialmente in questo tempo convulso e frastornato, nel quale si discute tanto senza nemmeno saper porre punti fermi e chiari. Certamente, talune decisioni che hanno visto finir

sanzionato chi si era trovato vittima di azioni violente, spesso brutali, hanno lasciato amareggiati e perplessi, ma, francamente, mi pare ingenuo affidare a una postilla inserita nell'articolo 52 del codice penale, frutto di compromessi e mediazioni, gli esiti processuali che si vorrebbero diversi rispetto a molti fra quelli rilevati nel passato. Orbene, il citato articolo 52 sancisce la non punibilità di "chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiu-

sta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

In concreto, perché possa invocarsi l'esimente in parola, è necessaria la presenza di due elementi essenziali: un'aggressione ingiusta (da intendersi come fonte di pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto) e una reazione proporzionata e necessaria, cioè attuata in maniera equilibrata e con mezzi bilanciati rispetto a quelli dell'aggressore, sempre che non ricorrano diverse soluzioni

Cambia l'articolo del codice penale sulla legittima difesa, ma cambierà anche l'atteggiamento dei giudici?

da adottare in concreto per evitare lo scontro. Conseguentemente, l'ordinamento giuridico da sempre non ritiene legittima e giustificabile la reazione, se posta in essere quando l'azione lesiva si era ormai esaurita (caso di scuola è quello di chi sorprende un ladro e dopo averlo messo in fuga lo colpisce alle spalle) ovvero se nel difendersi si fosse fatto ricorso a modi o mezzi troppo drastici in luogo di altri, praticabili, ugualmente efficaci e dalle conseguenze meno severe.

PRUDENTE APPREZZAMENTO

L'accertamento di questi presupposti deve essere operato con un giudizio *ex ante* (cioè ponendosi nelle condizioni in cui

versava la vittima al momento del fatto e non per quanto appurato successivamente, a cose già fatte), correlato alle specifiche e peculiari circostanze del caso, avente carattere relativo (non assoluto e astratto), rimesso al prudente apprezzamento del giudice che si occupa del caso.

La legge approvata il 24 gennaio scorso, dunque, ha aggiunto un'appendice alla norma citata, disponendo che "nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al



primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

La volontà evidente del legislatore è stata quella di vincolare il giudice ad attenersi a parametri prestabiliti per valutare le vicende che si parano davanti ai suoi occhi ed è chiamato a risolvere, rimarcando la prevalenza del diritto di difesa dell'incolumità e della proprietà rispetto alla tutela dell'aggressore da reazioni drastiche, quando i fatti avvengano nell'abitazione o negli altri luoghi, anche di lavoro, equiparati.

Per giungere allo scopo, tuttavia, la riforma ha introdotto una casistica che, lungi dal chiarire i concetti e consentire un più fluido raggiungimento degli obiettivi prefissati (in larga parte condivisibili), determina problemi ulteriori e complica la questione che voleva semplificare. Infatti, occorre correlare la nuova disciplina con quella di carattere generale storicamente sedimentata, ancora vigente, alla quale si è fatto cenno sopra. Rispetto alla tutela del patrimonio, inoltre, si pone la questione dell'individuazione in senso concreto dei concetti di "desistenza" e di "pericolo di aggressione".

DESISTENZA E PROPORZIONE

Questi termini, ben noti in linea generale ai giuristi, divengono di ben più ardua interpretazione rispetto al tema specifico: si deve pensare che la desistenza, per esempio, debba essere incentivata dalla vittima, attraverso inviti formali all'aggressore (che, magari, finiscono soltanto per creargli agitazione, facendolo reagire brutalmente o consentendogli la fuga) oppure che il pericolo deve estrinsecarsi in atteggiamenti oggettivi (legittimo chiedersi quali) non potendo ritenersi presunto nel contesto dell'azione complessiva (prescindendo dalle difficoltà di provare tutte queste circostanze, posto che molto spesso è la sola vittima, potenziale indagato, a descrivere i fatti).

E ancora, il concetto di proporzione tra difesa e offesa (ancora valido e comunque da considerare) deve entrare in gioco correlandosi anche al valore dei beni sottratti, economico o anche morale e affettivo, assoluto o relativo?

Quanto all'arma, il tema che maggiormente ci interessa in questa sede, come deve tenersi chi ne conosca l'esistenza, ma non abbia certezza circa la sua legitti-

mità, perché magari appartiene a un congiunto convivente: può taluno arrischiarsi di usarla per rispondere poi di omicidio, una volta che l'arma risultasse detenuta senza titolo? Ed è davvero inibito l'uso di un'arma irregolarmente presente nella casa, anche se destinato a fronteggiare rapinatori armati?

Ancora, che dire se a utilizzare un'arma regolarmente presente in casa d'altri sia un soggetto non legittimo in quel luogo, costretto a tale, estrema risoluzione dal contegno dello stesso proprietario che, appunto, lo vuole allontanare, brandendo a propria volta uno strumento d'offesa? Senza considerare tutti i problemi relativi alla cosiddetta putatività, ossia all'errata considerazione della vittima di agire in presenza di una scriminante che, invece, non può invocare con fondamento in carenza di qualche elemento specifico fra quelli introdotti dalla nuova legge.

Come cambia il codice

Con l'approvazione da parte dei due rami del parlamento del disegno di legge, l'articolo 52 del codice penale è stata modificato.

Com'era

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Com'è

Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Insomma, quesiti e incertezze sono aumentate e con loro i rischi, per chi si difende.

FUORI DALL'ABITAZIONE

Inoltre, ragionando al contrario (se no che senso aveva scrivere un comma apposito), se in casa o sul posto di lavoro l'autodifesa è così garantita, si deve concludere che per strada o in luoghi non protetti (anche nell'azienda presso la quale ci si trovi precariamente, ambiente che non si può parificare pacificamente al proprio domicilio e rispetto al quale non è dato ritenersi con certezza garantiti come nella propria casa in ragione della formulazione della novella), si è inibiti dal ricorrere a quegli stessi

metodi difensivi. Per altro verso, imbatendosi in un'arma allorché si venga aggrediti in quei luoghi estranei da un malvivente armato, si potrebbe farne uso ancorché la stessa fosse nient'affatto regolare (posto che i limiti accennati valgono soltanto rispetto al secondo comma di recentissima introduzione).

Tutte questioni filologiche queste, come le tante altre prospettabili, senza dubbio interessanti e apprezzabili in sede di discussioni astratte, ma certamente negative rispetto alla risoluzione di casi concreti nei quali si trovano a essere in gioco la vita, la salute, la proprietà, ma anche la libertà e la reputazione delle persone. È facile prevedere che, a onta dell'intento dell'odierno legislatore, nelle sedi giudiziarie ci sarà materia per ulteriori dibattiti, discussioni e difformità interpretative, tutto ciò andando a scapito della certezza del diritto e della nostra coscienza sociale.

Pensare che ancora tanti secoli addietro, i giuristi romani avevano semplicemente racchiuso il concetto di legittima difesa nel brocardo "*vim vi repellere licet*" (è lecito respingere la violenza con la stessa violenza), osservando anche che non si poteva pretendere in alcuna maniera che la vittima reagisse avendo "*stateram in manu*" (soppesando la propria condotta con il bilancino di precisione).

Dal momento che si era dato corso a una riforma di un istituto così significativo del nostro ordinamento (ricordiamoci che, traslando dal penale al civile, queste regole finiranno anche per incidere su profili privatistici) era doveroso giungere, senza troppe elucubrazioni né compromessi, a individuare parametri comportamentali netti e validi per ogni contesto, rifacendosi, senza ipocrisia buonista ma senza nemmeno indulgere ad apologie della figura del giustiziere, a concetti classici e semplici, riprendendo dalle sentenze più autorevoli qualche principio ritenuto appropriato per renderlo norma così da impedire successive rivisitazioni.

In quell'ottica, si poteva, quindi, semplicemente intervenire sulla norma nella sua formulazione originaria, assegnandole confini meno elastici. Ciò che si è fatto, invece, pur chiaro nell'aspirazione, si è rivelato di ben scarsa portata, se non persino controproducente rispetto agli obiettivi prefissati.

Il tutto, alle soglie di una nuova tenzone elettorale con quanto ne potrà venire di conseguenza.

A noi cittadini, purtroppo, non resta che prendere atto di questa occasione perduta, continuando a sperando di non trovarci mai nelle condizioni di doverci difendere, tanto dalle aggressioni, quanto dalle accuse che potrebbero venirci mosse in seguito ai loro esiti cruenti.